



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 22	di data 05/05/22

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI PERINI. IMPORTO EURO 800.000,00. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE 21.12.2021 N. 23/52. OPERA N. 6578.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamate, con riguardo alla realizzazione della pista ciclabile in via F.lli Perini - opera 6578:

- la deliberazione 20.12.2021 n. 324 con cui la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, datato settembre - novembre 2021, dell'importo complessivo di euro 800.000,00, di cui euro 632.220,90 per lavori (i.v.a. esclusa e 48.676,23 per oneri per la sicurezza e 6.061,42 per oneri sicurezza covid compresi). La medesima delibera ha rinviato a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;
- la determinazione 21.12.2021 n. 23/52 con la quale tra l'altro sono state definite le modalità di affidamento dei lavori per l'importo di euro 632.220,90 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 e s.m. stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico;

rilevato che con Decreto 15.12.2021 n. 509 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi per il rafforzamento della mobilità ciclistica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), stabilendo le somme stanziare per il sub-investimento "Ciclovie urbane" in merito alla misura M2C2 - 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" e definendo i criteri di riparto delle risorse, le modalità di individuazione degli interventi ed i soggetti destinatari;

precisato che il suddetto Decreto ripartisce lo stanziamento complessivo di euro 150.000.000,00 tra le città italiane che ospitano sedi universitarie per la costruzione di 200 km aggiuntivi di piste ciclabili entro il 31 dicembre 2023 e di ulteriori 365 km entro il 30 giugno 2026;

dato atto che il Decreto individua come "piste ciclabili" quali obiettivi nel P.N.R.R. in senso ampio, gli interventi come da definizione di ciclovia di cui alla Legge 11 gennaio 2018 n. 2, articolo 2, comma 2, lettere a) b) e c) e le nuove definizioni di "corsia ciclabile" di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 20 aprile 1992 n. 285, come integrato e modificato dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

atteso che il Comune di Trento è stato individuato come beneficiario del suddetto riparto con un contributo previsto pari a euro 1.730.072,00 ed un obiettivo complessivo di costruzione di 6 km di piste ciclabili, di cui 2 km da realizzare entro il 31 dicembre 2023 e 4 km entro il 30 giugno 2026;

pagina 1/5

precisato che il MIMS con nota ns. prot. 18.01.2022 n. 13766 ha comunicato ai Comuni beneficiari la scadenza del 07.02.2022 per presentare la manifestazione d'interesse per l'accesso alle risorse e la scadenza del 09.03.2022 entro cui comunicare i CUP (Codice Unico di Progetto) degli interventi;

richiamata la deliberazione 28.02.2022 n. 41 con cui la giunta comunale ha approvato le proposte di candidatura, in risposta al Decreto 15.12.2021 n. 509 del MIMS relativo all'intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) inerente la Missione 2 Componente 2 – 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" subinvestimento "Ciclovie urbane", comprendenti tra l'altro la pista ciclabile di via f.lli Perini, per un importo di euro 800.000,00 già finanziato a bilancio 2021;

rilevato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DM 15.12.2021 n. 509 "tutti gli interventi finanziati sono realizzati nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, e degli eventuali ulteriori provvedimenti in materia previsti per l'attuazione del PNRR";

dato atto che l'art. 3 della l.p. 27.12.2021 n. 21 ha introdotto l'art. 2 ter nella l.p. 04.08.2021 n. 18, ai sensi del quale: "1. All'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Quando le disposizioni richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.";

atteso che attualmente si è in attesa dell'esito della domanda di finanziamento e nelle more del medesimo è necessario procedere comunque in tempi rapidi all'affidamento delle opere di cui al presente intervento per assicurare il rispetto del cronoprogramma previsto;

rilevato, in relazione all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico che la norma dettata per il periodo emergenziale dall'art. 3 commi 1 e 2 della l.p. 2/2020 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2022;

dato atto che i commi 1 e 2 dell'articolo 3, introdotti con la versione originaria della l.p. 2/2020 e dichiarati costituzionalmente illegittimi, sono stati parzialmente modificati dall'articolo 29 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6. Tali modifiche non consentono tuttavia il superamento nel merito delle censure di illegittimità accolte dalla Corte con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. Pertanto gli stessi nella versione attualmente vigente devono egualmente considerarsi costituzionalmente illegittimi e quindi inapplicabili;

visto che in modo del tutto uniforme a quanto previsto dal legislatore provinciale, anche il legislatore statale ha previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021, che è consentito procedere, in deroga agli articoli 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un 1 milione di euro mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

ricordato il tenore dell'art. 1, comma 2 bis della l.p. 2/2016 che dispone: " Ai sensi

dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile”;

precisato quindi che in virtù della disposizione enunciata, per quanto non in contrasto con l'articolo 1, co. 2, lett. b) del d.l. 76/2020, il richiamo contenuto in tale disposizione alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, deve essere inteso come rinvio all'art. 33 della l.p. 26/1993 e al relativo regolamento di attuazione: disposizioni che nell'ordinamento provinciale dei lavori pubblici disciplinano la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

ritenuto pertanto di modificare le modalità di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 disposte con propria determinazione 21.12.2021 n. 23/52 per i lavori di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 632.220,90 (i.v.a. esclusa), disponendo l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare;

rilevato inoltre che nella determinazione 21.12.2021 n. 23/52, si dava conto che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le “Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019”, adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, fosse prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando il servizio per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

richiamato l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di

subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% della categoria prevalente. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera pista ciclopedonale, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

dato atto che rimane invariato quant'altro disposto con la sopra citata determinazione 21.12.2021 n. 23/52;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria dd 03.05.2022 prot. n. 121674;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle

proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di modificare parzialmente per le motivazioni di cui in premessa la propria determinazione 21.12.2021 n. 23/52 disponendo:
 - l'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 632.220,90 (i.v.a. esclusa) anziché mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 3 della della L.p. 2/2020 e s.m., mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare;
 - di fissare, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto nella percentuale del 51% della categoria prevalente;
2. di autorizzare lo scrivente Servizio ad aggiornare conseguentemente il Capitolato speciale d'appalto ai fini dell'affidamento, senza necessità di approvare specifica variante progettuale;
3. di mantenere invariato quant'altro disposto con la sopra citata determinazione 21.12.2021 n. 23/52.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 05/05/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 22	di data 05/05/22

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI PERINI. IMPORTO EURO 800.000,00. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE 21.12.2021 N. 23/52. OPERA N. 6578.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 maggio 2022